

# COMUNE DI AMEGLIA

## UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE

### ARTICOLO 1 – Oggetto e requisiti di accesso

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

### ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.320,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;

- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune che ha emanato il bando (€73.194,79);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- g) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 31.080,00=;
- h) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a €17.650,00=;
- i) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

| Fascia | I max (CL/ISEfsa) | ISEEfsa        |
|--------|-------------------|----------------|
| A      | 10,0%             | <= 4.160       |
| B      | 11,5%             | 4.161 – 5.220  |
| C      | 13,0%             | 5.221 – 6.240  |
| D      | 14,5%             | 6.241 – 7.250  |
| E      | 16,0%             | 7.251 – 8.320  |
| F      | 17,5%             | 8.321 – 9.330  |
| G      | 19,0%             | 9.331 – 10.400 |

|   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| H | 20,5% | 10.401 – 11.410 |
| I | 22,0% | 11.411 – 12.420 |
| L | 23,5% | 12.421 – 14.500 |
| M | 25,0% | 14.501 – 17.650 |

j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di reiterazione della domanda (già presentata per l'annualità precedente), è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

## ARTICOLO 2

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

|           |   |
|-----------|---|
| ISEEfsa = | ISEfsa / coeff. Nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di |
|-----------|---|

|  |              |
|--|--------------|
|  | Equivalenza) |
|--|--------------|

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

|      |                 |
|------|-----------------|
| CS = | (ISEfsa x Imax) |
|------|-----------------|

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

|                             |
|-----------------------------|
| CT = [ (CL - CS) / 12 ] x N |
|-----------------------------|

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

|             | Contributo massimo ammissibile |
|-------------|--------------------------------|
| Fasce A - H | Euro 3.100,00                  |
| Fasce I - M | Euro 2.350,00                  |

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali (150,00= ovvero 300,00= euro).

### ARTICOLO 3

#### **Termini di presentazione**

Il modello per la compilazione della domanda può essere ritirato presso l'Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali **nei giorni mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12,30** o scaricato dal sito web del Comune di Ameglia [comune.ameglia.sp.it](http://comune.ameglia.sp.it). e deve essere debitamente compilato, sottoscritto e presentato all'Ufficio Protocollo a partire dal **21.06.2010** fino al **07.08.2010**.

### ARTICOLO 4

#### **Formazione e pubblicazione della graduatoria**

L' Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità, ed alla formazione della graduatoria unica, in base all'art. 1 del presente bando.

La graduatoria sarà redatta in ordine alfabetico ed indicherà per ciascun soggetto l'importo del contributo calcolato ai sensi delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Liguria

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno **11 SETTEMBRE 2010**.

Eventuali osservazioni e/o rilievi dovranno pervenire all'ufficio Servizi Sociali entro il giorno **25 SETTEMBRE 2010**

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all'Albo Pretorio il **29 SETTEMBRE 2010**

Ameglia, li,

IL SINDACO  
(Avv. Umberto Galazzo)